

# RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.)

3 FEBBRAIO 2003

Decreto Legislativo

Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTE le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del.....;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

- a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo.
- b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attività di ricerca ed amministrative;
- c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;
- d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;
- e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;

f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;

g) valutare i risultati della ricerca.

### **Art. 2 Finalità dell'Ente**

1. Il C.N.R. è ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, svolgere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

2. Il C.N.R. promuove e realizza, sulla base di specifiche convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca nei settori di cui al comma 1, anche con il coinvolgimento di imprese.

3. Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. Il C.N.R. è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### **Art. 3 Attività del C.N.R.**

1. Il C.N.R.:

a) promuove svolge e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

b) nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 17, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresì attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;

c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese;

d) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

e) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;

f) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;

g) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

h) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali,

fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;

i) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché collaborando con le università, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di dottorati di ricerca;

k) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

l) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

2. Le attività del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a quindici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilità di integrazione e modifica secondo le modalità sopra indicate, le macro aree sono così individuate:

a) biotecnologie;

b) scienze e tecnologie mediche;

c) scienza e tecnologia dei materiali;

d) scienze e tecnologie ambientali e della terra;

e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;

f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;

g) scienze giuridiche, socio-economiche, umanistiche e dei beni culturali.

#### **Art. 4 Organi**

1. Sono organi del C.N.R.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico generale;

d) il collegio dei revisori dei conti.

#### **Art. 5 Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa del C.N.R. è così articolata:

a) direttore generale;

b) rete scientifica costituita dai dipartimenti, dal collegio dei direttori di dipartimento e dagli istituti;

c) servizi amministrativi centrali.

#### **Art. 6 Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Esso:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- b) convoca e presiede il collegio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;
- c) indica al collegio dei direttori di dipartimento le linee guida per la elaborazione del piano triennale e del piano annuale;
- d) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
- e) adotta provvedimenti di urgenza, da sottoporre al consiglio di amministrazione per la ratifica, nei casi ed entro i limiti finanziari definiti con il regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204/98, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti che può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

#### **Art. 7 Consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Esso, su proposta del presidente:

- a) delibera il piano triennale e il piano annuale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
- b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale;
- c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) approva la relazione di accompagnamento al bilancio;
- e) delibera i regolamenti dell'ente e le procedure per le selezioni del personale, dei dirigenti e dei direttori di dipartimento;
- f) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
- g) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, i componenti del comitato di valutazione, il direttore generale e i direttori centrali;
- h) valuta i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'ente, previo parere del comitato di valutazione;
- i) affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e);
- l) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea o da imprese, e riservando una quota, non inferiore al 2 per cento alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2;
- m) delibera l'affidamento degli incarichi ai dirigenti;
- n) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, uno dal Presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e uno dal Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

#### **Art. 8 Consiglio scientifico generale**

1. Il consiglio scientifico generale ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Esso:

a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sui relativi aggiornamenti;

b) realizza analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello internazionale;

c) individua le possibili linee evolutive della ricerca, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;

d) designa due dei componenti del comitato di valutazione;

e) fornisce parere sulle procedure di nomina dei direttori di dipartimento;

f) propone al consiglio di amministrazione i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici per il reclutamento dei ricercatori nei vari livelli.

2. Il consiglio scientifico generale è composto da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di ricerca, che eleggono al proprio interno il presidente, di cui dieci nominati dal Consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, cinque designati dal presidente e 5 designati dai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) appartenenti alle categorie degli esperti e delle imprese. I componenti del consiglio scientifico generale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

#### **Art. 9 Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

### **Art. 10 Comitato di valutazione**

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere del CIVR.
2. Il comitato di valutazione è composto da otto membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente del comitato dura in carica quattro anni ed è eletto tra i componenti del comitato stesso.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.

### **Art. 11 Direttore generale**

1. Il direttore generale ha la responsabilità di attuare le delibere del consiglio di amministrazione ed i provvedimenti del presidente, di curare la gestione amministrativa, di dirigere la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente. Svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto. Esso:
  - a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
  - b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
  - c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
  - d) propone al consiglio di amministrazione i direttori centrali.
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, la cui durata deve coincidere con la scadenza del mandato del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.

### **Art. 12 Dipartimenti**

1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite dal regolamento di organizzazione e funzionamento in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2. Ai dipartimenti afferiscono gli Istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti favoriscono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese.
2. I dipartimenti:
  - a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e il piano annuale di attività complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso

affidenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la loro attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;

b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;

c) gestiscono direttamente programmi e progetti di realizzazione di grandi attrezzature ed infrastrutture di ricerca, loro affidati dal consiglio di amministrazione;

d) coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti;

e) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;

f) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;

g) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo, e di formazione dei ricercatori;

h) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree;

i) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori per le attività di tutela brevettuale e per il collocamento sul mercato dei brevetti;

j) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta.

3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

4. Il direttore di dipartimento è nominato dal presidente su delibera del consiglio di amministrazione ed è scelto tra professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione scientifica e professionale, sulla base di apposite procedure selettive, proposte dal presidente, previo parere del consiglio scientifico, e definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Qualora venga scelto un dirigente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il direttore di dipartimento, il cui incarico è a tempo pieno, dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta.

5. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e valutazione dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da cinque membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento, nominati dal direttore di dipartimento sulla base di terne proposte dai direttori degli istituti afferenti al dipartimento stesso.

### **Art. 13 Consiglio dei direttori di dipartimento**

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare

la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'ente, supportando il consiglio di amministrazione e il comitato di valutazione. Esso:

- a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla proposta complessiva del piano triennale e del piano annuale dell'ente e dei relativi aggiornamenti;
- b) supporta il comitato di valutazione nella verifica dell'attività dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale;
- c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.

#### **Art. 14 Istituti**

1. Gli istituti sono unità organizzative responsabili dell'attività di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Gli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti con il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le università e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonché autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.

3. Gli istituti:

- a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e il piano annuale nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
- b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;
- c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.

4. Il direttore dell'istituto è responsabile dell'attività dell'istituto stesso. È nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

#### **Art. 15 Servizi amministrativi centrali**

1. La struttura organizzativa del CNR è articolata in due servizi amministrativi centrali di livello dirigenziale generale, uno per i servizi tecnici generali ed uno per gli affari generali ed il personale, definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 20.

#### **Art. 16 Disposizioni specifiche**

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

2. Il presidente e i direttori di dipartimento, se professori universitari di ruolo, possono essere collocati in aspettativa, rispettivamente ai sensi degli articoli 13 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I compensi dei direttori di dipartimento, del direttore generale e dei componenti del consiglio scientifico sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento ai criteri e parametri di cui al comma 3.

#### **Art. 17 Piani di attività**

1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.

3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

4. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

#### **Art. 18 Entrate del C.N.R.**

1. Le entrate del C.N.R. sono costituite:

- a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dal piano annuale dell'ente, ove approvati;
- b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

- c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
- d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
- e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
- f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;
- g) da ogni altra eventuale entrata.

### **Art. 19 Strumenti**

1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni;
  - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali si prescinde dal parere;
  - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
  - d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi;
  - e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al precedente comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.

### **Art. 20 Regolamenti**

1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n.168, e in attuazione di quanto previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.

2. I regolamenti dell'ente sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorsi 60 giorni dalla ricezione dei regolamenti senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si intendono approvati. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento e il regolamento del

personale sono adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

- a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali;
- b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
- c) definisce gli istituti, i dipartimenti cui essi afferiscono, la loro dislocazione sul territorio, la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica;
- d) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture amministrative dei dipartimenti;
- e) prevede i criteri e le modalità per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
- f) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto;
- g) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.

4. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

- a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
- c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
- d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
- e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20% contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

5. Il regolamento del personale:

- a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
- b) stabilisce le procedure per l'assunzione del personale e le relative forme contrattuali.

### **Art. 21 Personale**

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 6 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori, sentito il consiglio scientifico, il C.N.R. può altresì assumere per chiamata diretta, dirigenti o ricercatori dipendenti da università o da altre amministrazioni pubbliche; nell'ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche.

3. Il C.N.R., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 20, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore dell'ente si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui alla lettera c), ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449 con valutazione finale delle attività;
- b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale;
- c) in relazione a singoli progetti e per la intera durata degli stessi, è consentita l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 anni ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, di personale in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni, con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalità dell'ente.

#### **Art. 22 Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico**

1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R.. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi determinati attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Il personale di ricerca del C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. Il personale dell'area della ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico può svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attività di ricerca presso gli Istituti del CNR. Il personale di ricerca in servizio presso il CNR è autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a svolgere attività di ricerca presso gli IRCCS per periodi determinati.
6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli IRCCS disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

### **Art. 23 Bilanci, relazioni e controlli**

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il C.N.R. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 da parte della Corte dei conti.

### **Art. 24 Aggregazione degli enti di ricerca nel nuovo C.N.R.**

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi i seguenti enti di ricerca e decadono tutti i relativi organi e direttori generali:
  - a) Istituto nazionale di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), che manterrà denominazione e sede quale istituto del C.N.R.;
  - b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), che manterrà denominazione e sede quale istituto del C.N.R.;
  - c) Istituto papirologico "Girolamo Vitelli";
  - d) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), che manterrà denominazione e sede quale dipartimento del C.N.R.
2. Le funzioni ed i compiti di ricerca attualmente svolti dagli enti di cui al precedente comma 1 sono trasferiti al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
3. Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili, le attrezzature ed il personale degli enti indicati nel precedente comma 1 confluiscono, nel patrimonio e nel personale del C.N.R..

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono scorporati dal CNR gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario che confluiscono nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).
5. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
6. Il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al precedente comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
7. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni, fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R. ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto legislativo, si applicano i regolamenti degli enti di cui al comma 1.

#### **Art. 25 Abrogazioni**

1. E' abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.